

RETTIFICHE

Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1136 della Commissione, del 13 luglio 2015, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 402/2013 relativo al metodo comune di sicurezza per la determinazione e valutazione dei rischi

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 185 del 14 luglio 2015)

Pagina 6, considerando 4, prima e seconda frase:

anziché: «Al fine di distinguere l'accettazione dei rischi associati ai sistemi tecnici dall'accettazione dei rischi operativi e del rischio generale a livello del sistema ferroviario, il termine "criteri di accettazione dei rischi" con riguardo ai sistemi tecnici dovrebbe essere sostituito da "obiettivi di progettazione armonizzati" per tali sistemi tecnici. Gli obiettivi di progettazione armonizzati proposti in tale regolamento possono essere usati per comprovare l'accettabilità dei rischi derivanti dal guasto delle funzioni di un sistema tecnico, nei casi in cui il proponente scelga di usare il criterio della stima accurata dei rischi.»

leggasi: «Al fine di distinguere l'accettazione dei rischi associati ai sistemi tecnici dall'accettazione dei rischi operativi e del rischio generale a livello del sistema ferroviario, occorre sostituire il termine "criteri di accettazione dei rischi" con riguardo ai sistemi tecnici con il termine "obiettivi di progetto armonizzati" per tali sistemi tecnici. Gli obiettivi di progetto armonizzati proposti in tale regolamento possono essere usati per comprovare l'accettabilità dei rischi derivanti dal guasto delle funzioni di un sistema tecnico, nei casi in cui il proponente scelga di usare il criterio della stima accurata dei rischi.»

Pagina 6, considerando 5, prima frase:

anziché: «L'Agenzia ha trasmesso alla Commissione la sua raccomandazione in merito alla modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 402/2013 intesa a conseguire il restante obiettivo del mandato della Commissione in relazione agli obiettivi di progettazione armonizzati.»

leggasi: «L'Agenzia ha trasmesso alla Commissione la sua raccomandazione in merito alla modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 402/2013 intesa a conseguire il restante obiettivo del mandato della Commissione in relazione agli obiettivi di progetto armonizzati.»

Pagina 7, articolo 1 che modifica l'articolo 3, punto 23), del regolamento di esecuzione (UE) n. 402/2013:

anziché: «"incidente catastrofico", un incidente che tipicamente interessa un gran numero di persone e causa numerosi decessi;»

leggasi: «"incidente catastrofico", un incidente che tipicamente interessa un gran numero di persone e causa più decessi;»

Pagina 7, articolo 1 che modifica l'articolo 3, punto 32), del regolamento di esecuzione (UE) n. 402/2013:

anziché: «"guasto sistematico", un guasto sistematico che si verifica ripetutamente con particolari combinazioni di input o in alcune particolari condizioni ambientali o di applicazione;»

leggasi: «"guasto sistematico", un guasto che si verifica ripetutamente con particolari combinazioni di input o in alcune particolari condizioni ambientali o di applicazione;»

Pagina 7, articolo 1 che modifica l'articolo 3, punto 34), del regolamento di esecuzione (UE) n. 402/2013:

anziché: «"barriera", una misura tecnica, operativa o organizzativa di controllo dei rischi al di fuori del sistema in questione che riduce la frequenza alla quale si verifica un pericolo o attenua la gravità delle possibili conseguenze di tale pericolo;»

leggasi: «"barriera", una misura tecnica, operativa o organizzativa di controllo dei rischi al di fuori del sistema sottoposto a valutazione che riduce la frequenza alla quale si verifica un evento pericoloso o attenua la gravità delle possibili conseguenze di tale evento pericoloso;»

